



Decreto 30/03/2006

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;

Ravvisata la necessità di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero;

Ravvisata la necessità di modificare l'allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1

Modifica all'art. 1, comma 2

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14».

Art. 2

Modifica all'art. 6, comma 4

1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie».

Art. 3

Modifiche all'allegato 3

1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Roma, 30 marzo 2006



ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI RECUPERO DEI
PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA

Si attesta che il/la Sig. _____
nat__ a _____ prov. (_____),
Il _____, titolare della patente di guida della categoria _____
n. _____
ha frequentato presso quest__ (autoscuola/ente) il corso per il recupero dei
punti della patente di guida dal _____ al _____
per un totale di (12/18) ore.

Il responsabile del corso

(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLE O DELL'ENTE)